

CELEBRAZIONI La liberazione del campo di sterminio di Auschwitz è divenuta l'emblema della più grande catastrofe nella storia dell'umanità: la Shoah

Giorno della Memoria per dire «mai più»

La legge

Due soli articoli per una data: il 27 gennaio

La legge sull'«Istituzione del «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti» (Legge 20 luglio 2000, n. 211) ha visto come primi firmatari Furio Colombo (Ds), Elio Palmizio (Fi), Simone Gnaga (An), Maria Cristina Acciarini (Ds), Vittorio Voglino (Ppi). È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000. Ecco il testo:

Art. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, «Giorno della Memoria», al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed al rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Art. 2.

1. In occasione del «Giorno della Memoria» di cui all'articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere.

Una giornata particolare. Un dovere è anche un diritto. Il diritto di ricordare, e di estrarre dall'indifferenza del quotidiano il potenziale liberatorio della memoria. Insomma un atto dovuto, almeno quello, ai nostri fratelli ebrei, e a noi stessi. Nel cuore d'Europa, l'Italia, da cui l'orrore dei fascismi ebbe origine. Ecco, il Giorno della Memoria e la legge che nel 2000 lo istituì, ci affida un'occasione da non perdere. L'occasione di capire l'incomprendibile: l'acme della follia umana. Il «non-umano» mai raggiunto, proprio nella piena modernità del 900. La Shoah, con questa giornata, si staglia allora come «unicum». E non perché altri immensi orrori di massa non vi furono nella storia. Ma perché quell'evento li compendia e li supera tutti, come estremo limite mai toccato. Per la prima e unica volta infatti, un intero popolo fu braccato biologicamente, culturalmente, e individualmente, su scala planetaria. Con tutti gli ausili della tecnica, della politica e dell'ideologia. Quali i meccanismi, gli antecedenti, le parole omicide, dietro quell'«indiviso»? E quali le omissioni e le colpe, anche in Italia? Risponde in parte questa pagina. Dedicata in particolare ai più giovani.

Bruno Gravagnuolo


Le leggi sulla difesa della razza vietavano di possedere case e terreni di un certo valore

Il Regio decreto legge (17 novembre 1938 - XVII, n. 1738), di cui qui di seguito riproduciamo gli articoli principali, portava il titolo «Provvedimenti per la difesa della razza italiana. Fu preceduto di qualche mese (5 settembre 1938) da un altro decreto che emanava «Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista». Affiancati da altri testi legislativi (che regolavano matrimoni e professioni tra «razze») e tutti ispirati alle direttive del Gran Consiglio del fascismo, costituirono quel corpus legislativo che diede il via ufficiale, in Italia, alle discriminazioni e persecuzioni razziali. Nella relazione il deputato Pierantoni, nell'illustrare il decreto, tra l'altro affermò: «Tali direttive rispondono in pieno alle alte finalità che si vogliono raggiungere: la nostra razza deve essere preservata ad ogni e qualsiasi contoglio che ne possa comunque menomare, e dal lato fisiologico e dal lato psicologico, la sua essenza puramente ed esclusivamente italiana».

Art. 10

I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

- a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
- b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
- c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumersi comun-



Due esplicite «vignette» dell'epoca che sintetizzavano le leggi razziste

E gli ebrei divennero non cittadini

que, l'ufficio di amministratore o di sindaco; d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo superiore a lire cinquemila;

e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini del-

l'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e).

Art. 11

Il genitore di razza ebraica può essere privato della patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisca ad essi una educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini nazionali.

Art. 12

Gli appartenenti alla razza ebraica non possono avere alle loro dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ari-

na. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 13

Non possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica:

- a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
- b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne dipendono e che ne sono controllate;

c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrata o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;

- d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
- e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti e denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
- f) le Amministrazioni delle Aziende annesse o direttamente dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi, in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini, nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo importo, con la partecipazione dello Stato;
- g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
- h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.

(...)

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938 - XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Solmi - Di Revel - Lantini

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 18 novembre 1938 - XVII

Atti del Governo, registro 403, foglio 76 MANCINI.

(Vittorio Cian)

LE NORME ANTISEMITE Le motivazioni a favore adottate dal relatore Vittorio Cian nel 1938

«Fuori la razza ebraica da cultura e istruzione»

Il disegno di legge relativo alla conversione del R.d.l. 5 settembre 1938-VXI, n.1390 venne presentato al Senato del Regno da un «illustre» professore di letteratura italiana, Vittorio Cian, con un discorso che riportiamo qui sotto. Il provvedimento, agli occhi del relatore, non doveva essere lodato solamente per l'esclusione dalla scuola di studenti e docenti ebrei, visti come perturbatori della purezza della razza italiana; esso, infatti, nelle parole del relatore, assumeva una più ampia portata, contrastando «quelle correnti d'importazione straniera e d'ispirazione il più delle volte ebraica» che tanto timore suscitavano nel regime fascista.

Onorevoli colleghi!

Il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, segna una data nella storia della lotta impegnata dal Regime per eliminare dal seno della Nazione tutti gli elementi impuri del passato che minacciavano di avvelenare la vita in

quelle che sono le sue fonti essenziali, quelle, cioè, dello spirito, destinate a fecondare principalmente due settori, la scuola e la cultura. A tale scopo tendono i provvedimenti compresi nei sei articoli onde consta il decreto testé enunciato. In essi si afferma l'incompatibilità tra l'ufficio di insegnante nelle scuole statali e parastatali o qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative ma tali che ai loro studi sia riconosciuto effetto legale, e l'appartenenza di esso insegnante alla razza ebraica. La stessa incompatibilità è, naturalmente, sancita per l'ammissione all'assistentato universitario e alla libera docenza (articolo 1); si afferma pure l'inammissibilità di alunni di razza ebraica nelle scuole di qualsiasi ordine e grado ai cui studi sia riconosciuto effetto legale (2). Per effetto di questo provvedimento, a partire dal 16 ottobre 1938-XVI, nelle scuole suddette cessano dal loro servizio tutti gli insegnanti di razza ebraica appartenenti ai ruo-

li delle scuole contemplate nell'articolo 1; e a tal fine i presidi e i direttori di esse sono equiparati al personale insegnante; come pure gli aiuti ed assistenti universitari e il personale di vigilanza nelle scuole elementari, e sono sospesi dalla libera docenza i liberi docenti di razza ebraica (articolo 3). Con la stessa data cesseranno di far parte delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti i membri di tutti questi Enti culturali che siano di razza ebraica (articolo 4). Queste disposizioni intese a difendere e ad epurare la scuola, così negli insegnanti, come negli scolari, preservando nel tempo stesso la razza italiana da ulteriori danni (...) A garantire ancor più efficacemente la continuità di questi provvedimenti nel loro sviluppo dalla scuola alla vita militante, nella formazione, cioè, della gioventù del Littorio, nella trasformazione dello studente nel cittadino operante, nell'esercizio della propria cultura e professione,

provveda il Regime a difendere con sempre più severa vigilanza e disciplina le pure e sacre tradizioni dell'arte nostra, cioè della razza italiana nella sua alta funzione di creatrice di bellezza. E poiché anche l'arte - anzi l'arte in prima linea come la più genuina espressione della razza - deve intonarsi con lo spirito del tempo, assecondandone le giuste esigenze, con opere che ne tramandino ai posteri i documenti più squisiti, è dovere elementare il resistere con intransigenza tenace a quelle correnti d'importazione straniera e d'ispirazione il più delle volte ebraica, le quali, con lo specioso programma di novità e di originalità, tendono a sviare e falsare quelle tradizioni che sono tanta ragione del nostro orgoglio nazionale e sono anche fonti inesauribili di sempre nuove conquiste nei campi dell'arte. Questo Regio decreto è tale, pertanto, da raccomandarsi alla vostra piena approvazione.

A SCUOLA Perché la rievocazione della Shoah è un'occasione pedagogica irrinunciabile

Guardare in faccia la tragedia: la libertà che nasce dal ricordo

di Marina Boscaio

La lingua latina usa ben 3 diversi verbi per indicare la facoltà del ricordare: *memini*, propriamente «avere in mente»; *reminiscor*, «richiamare alla mente»; infine *recordor*, «richiamare al cuore», presunta sede della memoria. Al cuore e alla mente parlano quegli insegnanti che continuano a credere che, in una struggente e implacabile missione non rinunciano a gettare il seme nelle generazioni dei più giovani; al cuore e alla mente parlano quegli insegnanti che continuano a credere che oggi, ancora, al cuore e alla mente si possa parlare. Nonostante quasi tutto, intorno a noi, ci inviti alla dimenticanza, al passaggio rapido, allo sguardo frettoloso. Non si può pensare di ricordare solo per un giorno, ma si può pensare di dedicare un giorno al ricordo e alla memoria. Non solo al ricordo di milioni di vittime dell'incubo nazifascista; ma alla memoria, a questa salvifica facoltà che ci consente di continuare a riflettere su quanto è accaduto ormai più di 60 anni fa. E ci offre la più precisa delle lenti di ingrandimento per interpretare il presente. Perché l'incubo non ritorni mai più. Suggestore ai

ragazzi il recupero dell'esercizio della memoria significa affinare coscienza critica, sollecitare partecipazione, educarne consapevolezza di sé, dei propri diritti e dei propri doveri; significa accompagnarli a comprendere che solo impegno, convinzione, idealità rendono l'uomo un uomo migliore, ma che hanno un prezzo. Significa, infine, portarli a credere che un mondo giusto è popolato da uomini giusti; e a riflettere sulle prove che quotidianamente ci propone la scelta tra essere giusti o non esserlo. Da quando, quasi 7 anni fa, la proposta di Furio Colombo di istituire il Giorno della Memoria è diventata legge, non ho fatto che sperimentare, sulla spinta di quell'invito allettante e respingente allo stesso tempo (amore e terrore, compassione e disgusto, commozione e orrore), con ragazzi di età differenti, differenti modi di esercitare il nostro diritto alla memoria. Il nostro dovere alla memoria. L'ho fatto osservando, ascoltando, imparando dalle parole scritte, dai discorsi, dai ricordi personali che Colombo stesso mette ogni anno a disposizione di scolaresche italiane, che non si stacca di andare a raggiungere per spiegare che c'entrano anche loro in una orribile storia che si è conclusa più di sessant'anni fa. Perché il silenzio, l'indifferenza, la viltà possono avere conseguenze catastrofiche, come in occasione di quell'orrore anche italiano che fu la Shoah. Il 26 e 27 gennaio celebreremo in Aula Magna il Giorno della Memoria. Saranno giornate dedicate al ricordo di quell'orrore, di quel silenzio, di quell'indifferenza. Ci saranno i racconti degli studenti che hanno partecipato al viaggio ad Auschwitz, le interviste ai sopravvissuti, la musica dei ragazzi che frequentano il Conservatorio, le letture. Ci sarà la proiezione di un lungo filmato, realizzato durante tutto l'anno: articoli della Costituzione Italiana commentati da immagini, interviste, letture, canti. Come a dire che quel testo prezioso è nato dalla consapevolezza che ciò che era stato non avrebbe più potuto e dovuto essere. È difficile remare contro la logica del consumo acritico di merce che non chiede riflessione; contro la lontananza cronologica e ideale; contro la paura di essere coinvolti; contro una società che non evidenzia tracce da seguire con convinzione, un partito, un'idea, una passione. Ma di solito loro, i ragazzi, rispondono nelle maniere più sorprendenti. Sono lì che aspettano e domandano; continuano a farlo, anche se noi spesso perdiamo il momento giusto, indugiamo troppo, ritardiamo imprudentemente. Il 27 gennaio è la giornata in cui ricordiamo. E iniziamo un nuovo percorso, che dura poi per un anno, di esercizio del nostro diritto-dovere alla memoria: la vigilanza incessante del ricordo quale monito permanente affinché non si ripetano gli errori del passato; la sorveglianza dell'assunzione di una responsabilità di partecipazione attiva che consente di dire no, di essere contro, di respingere il sonno della ragione. La scuola è il luogo più accogliente e adatto per intraprendere quel cammino di civiltà che fa dell'uomo un cittadino, cuore e mente. Basta saperne vedere e cogliere le grandi possibilità.

Proibivano di avere dipendenti «ariani» di lavorare per lo Stato, i Comuni per banche e assicurazioni

c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e degli Enti, Istituti ed Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrata o mantenute col concorso delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;